

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1962

(83^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle sopresse scuole di magistero femminile e delle scuole professionali femminili » (1791-B) (D'iniziativa dei deputati Bertè ed altri e Pitzalis) (Modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 1481, 1485
BELLISARIO	1483
BERTOLA	1484
BRUNO	1483
DI ROCCO, <i>relatore</i>	1481, 1483, 1484
DONATI	1483, 1484, 1485
DONINI	1483, 1484
GRANATA	1483, 1485
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1484
TIRABASSI	1483, 1485

« Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia » (2040) (D'iniziativa dei deputati Buz-

zi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 1486, 1487
DONINI	1487
MONETI, <i>relatore</i>	1487

« Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939 » (2171) (D'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri, Marangone ed altri e Pucci Ernesto) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1480, 1481
BELLISARIO	1480, 1481
CALEFFI	1481
GRANATA	1480

« Disposizioni concernenti il personale incaricato degli istituti professionali » (2174) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1487, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495
BELLISARIO, <i>relatore</i>	1487, 1489, 1490, 1491, 1492
DI ROCCO	1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495
DONATI	1489, 1490, 1493, 1494, 1495

GRANATA	Pag. 1491, 1492, 1493
LUPORINI	1490, 1493, 1494
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495
MONETI	1488, 1490, 1494

La seduta è aperta alle ore 11,20.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Bertola, Bruno, Caleffi, Caristia, Cecchi, Di Rocco, Donati, Donini, Granata, Luporini, Macaggi, Moneti, Russo, Tirabassi, Zaccari e Zanotti Bianco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Magrì.

MONETI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri; Marangone ed altri; e Pucci Ernesto: « Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939 » (2171) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele, Baldelli, Bontade Margherita, Fusaro, De Capua; Marangone, Malagugini, Codignola Cecati, De Lauro Matera Anna, Paolicchi, Franco Pasquale; Pucci Ernesto: « Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Informo la Commissione che, secondo gli accordi presi nella scorsa seduta, sono stati presentati ieri sera e stamattina, da parte dei senatori Granata e Donini, Bellisario e Baldini, e del senatore Moltisanti, numerosi emendamenti. Propongo un ulteriore rinvio della discussione per consentire al Governo

un approfondito esame degli emendamenti medesimi.

BELLISARIO. Ma il Governo potrebbe cominciare a vederli fin d'adesso!

PRESIDENTE. Sono stati presentati ieri sera e stamattina; occorre che siano raccolti e distribuiti. Comunque, se volete, potete anche illustrarli.

GRANATA. Mi rifaccio alla proposta che il collega Donini ha avanzato nell'ultima seduta, intesa a suggerire alla Presidenza l'opportunità di costituire un Sottocomitato, e per la quale la Commissione ritenne conveniente rimandare la decisione a questa seduta.

Ora, dal testo degli emendamenti presentati, che ho avuto già occasione di esaminare, risulta una sostanziale convergenza di proposte, tranne qualche situazione particolare che è presa in considerazione in alcuni emendamenti e non in altri. Tenuto conto di questa situazione, anche per affrettare i tempi, io mi permetto di rinnovare la proposta del senatore Donini, cioè, di costituire una Sottocommissione che elabori un testo sostanzialmente concordato, in modo che il Governo abbia la possibilità di esaminare una proposta organica che esprima l'orientamento di tutta la Commissione. Questo darebbe forse più forza agli emendamenti proposti e agevolerebbe il lavoro.

PRESIDENTE. La Commissione nella sua totalità non ha preso ancora visione degli emendamenti; ritengo, pertanto, opportuno farli prima distribuire.

D'altra parte, secondo la mia modesta convinzione, ritengo che questo disegno di legge dovrà andare in Aula, in quanto è difficile che si possano superare, in Commissione, le numerose difficoltà finanziarie.

Se la 5ª Commissione non ci ha dato il parere favorevole per la copertura del disegno di legge nei limiti ristretti in cui è stato formulato dalla Camera, devo ritenere che maggiori obiezioni essa farà sugli emendamenti estensivi che sono stati richiesti. Non ci resterebbe in questo caso che esaminare

il provvedimento in sede referente per poi inviarlo in Aula. Questa è una previsione che mi sembra fondata.

C A L E F F I . Con tutto il lavoro che si deve svolgere in Aula, come possiamo sperare che si discuta questo disegno di legge?

P R E S I D E N T E . Allora la Commissione dovrà misurare i propri passi; dobbiamo sapere dove ci porta la strada che imbocchiamo. Ho voluto essere chiaro ed esplicito.

B E L L I S A R I O . Il Presidente ha fatto un quadro poco confortante. Io credo che sarebbe stato opportuno accettare la proposta di istituire una Sottocommissione, ma la settimana scorsa. Ora abbiamo già presentato gli emendamenti; formare una Sottocommissione, significherebbe ricominciare da capo e, quindi, perdere tempo.

Mi pare che gli emendamenti che ho proposto con altri senatori tengano conto dell'osservazione fatta la volta scorsa dall'onorevole Magri, che non si sarebbe dovuti uscire cioè dall'ambito delle disposizioni del 1940. Penso, pertanto, che questi emendamenti non incontreranno tante difficoltà, tranne forse in qualche punto, per quanto riguarda l'accettazione da parte del Governo. Per quello che concerne, invece, la 5^a Commissione, dobbiamo tenere presente che la data di decorrenza per l'entrata in vigore di questo disegno di legge sarà spostata al 1° ottobre 1963; perciò potremo superare facilmente il parere contrario della 5^a Commissione trasportando l'aumento della spesa nel nuovo esercizio 1963-64. In questo modo, la Commissione finanze e tesoro non potrà farci alcuna obiezione.

P R E S I D E N T E . Ho il dovere, in ogni modo, di far conoscere gli emendamenti alla 5^a Commissione; se lo spostamento della decorrenza potrà agevolare il parere favorevole da parte di quella Commissione e rendere più spediti i nostri passi, tanto meglio.

B E L L I S A R I O . Come dicevo, credo che non ci debbano essere gravi difficoltà.

Prego, allora, l'onorevole Sottosegretario di Stato di prendere visione dei diversi emendamenti; questo ci permetterà nella settimana prossima di poterli illustrare e sentire il suo parere in proposito.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bertè ed altri e Pitzalis: « Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle sopresse scuole di magistero femminile e delle scuole professionali femminili » (1791-B)
(Modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bertè, Cerreti Alfonso, Rampa, Fusaro, De Capua; e Pitzalis: « Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle sopresse scuole di magistero femminile e delle scuole professionali femminili », modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

D I R O C C O , relatore. Come i colleghi ricorderanno, nelle sedute del 27 giugno e del 6 luglio di quest'anno, la nostra Commissione si è occupata di questo disegno di legge che riguarda, da una parte, l'istituzione di nuovi istituti tecnici femminili e, dall'altra, l'inquadramento del personale direttivo, insegnante e tecnico delle scuole professionali femminili isolate.

Con la legge 8 luglio 1956, n. 782, si dispose la trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili, in istituti tecnici femminili. La predetta legge regolò l'inquadramento del personale delle

scuole professionali annesse e trasformate in istituti tecnici — oltre, s'intende, l'inquadramento del personale delle scuole di magistero — con particolari norme favorevoli. Nulla, invece, venne innovato con quella legge, nei riguardi delle scuole professionali femminili non aggregate a scuole di magistero.

Ma è avvenuto poi che alcune scuole professionali femminili, pur non essendo annesse a scuole di magistero, siano state trasformate, sia per l'aumentata popolazione scolastica delle rispettive zone, sia per sopprimere ad aumentate esigenze culturali, in istituti tecnici femminili.

Per dare assetto giuridico alla nuova realtà determinatasi, si è provveduto con il presente disegno di legge il cui testo, risultante dall'unificazione di due proposte distinte, venne approvato dalla Camera dei deputati e, poi, da noi con alcune modifiche sostanziali e anche formali tendenti a meglio chiarire la volontà del legislatore.

Con l'articolo 1 si è stabilito che anche le scuole professionali femminili non annesse a scuole di magistero, possano essere trasformate in istituti tecnici femminili. Nei successivi articoli ci siamo occupati del personale di dette scuole, estendendo ad esso quei vantaggi che erano stati concessi con la legge n. 782, sia al personale delle scuole di magistero, sia a quello delle scuole professionali annesse. Per quanto riguarda il personale direttivo delle scuole professionali isolate, fu stabilito che esso potesse essere inquadrato nel ruolo direttivo degli istituti tecnici femminili a condizione, però, — secondo un emendamento presentato dal senatore Donati — che fosse fornito di laurea.

L'emendamento fu accettato dal Governo e dal relatore perchè, trattandosi di istituti di secondo grado e considerata anche l'importanza che riveste la presidenza di detti istituti, parve opportuno che il personale direttivo fosse fornito di laurea.

A seguito delle modifiche apportate dalla nostra Commissione, il disegno di legge tornò all'altro ramo del Parlamento il quale, accettò tutti i nostri emendamenti tranne l'inciso « fornito di laurea » per cui il di-

segno di legge medesimo è ritornato a noi con la soppressione di quelle parole.

Dico francamente che questa soppressione, non solo mi lascia perplesso, ma addirittura contrario, perchè, effettivamente, per le considerazioni allora fatte, ritengo che sia indispensabile, per chi dovrà presiedere un istituto tecnico, il possesso della laurea. Vero è che, quando si discusse questo punto alla Camera dei deputati, come risulta dal resoconto sommario della seduta, il rappresentante del Governo e l'onorevole Pitzalis — uno dei presentatori del disegno di legge — assicurarono che si trattava di personale comunque in possesso di tale titolo, ma a prescindere dalla genericità di questa assicurazione, a me pare che proprio per questo stato di fatto si debba lasciare l'inciso mentre rappresenterebbe addirittura una innovazione consentire che si possa fare a meno del titolo di laurea per rivestire la carica di preside.

A questo punto voglio prevenire un'eventuale osservazione: si potrebbe obiettare che la legge 8 luglio 1956, n. 782, nel regolare l'inquadramento degli istituti tecnici nascenti dalla trasformazione delle scuole di magistero e annesse scuole professionali, non fa cenno al possesso della laurea per il personale direttivo. Ma la cosa è comprensibile perchè le scuole trasformate, essendo a doppio grado, erano dirette entrambe dalla preside della scuola di magistero, di grado superiore alla scuola professionale annessa, e perciò da elementi laureati. Si trattava di personale che presiedeva istituti di secondo grado. Se fu prescritto un esame colloquio per regolare il passaggio, credo di potere affermare che ciò si ritenne opportuno perchè furono apportate ai nuovi istituti profonde modifiche didattiche e strutturali. Qui si tratta invece di scuole professionali isolate, non facenti parte di un organismo a doppio grado, come erano quelle annesse agli istituti di magistero; per cui potrebbe anche verificarsi che in esse ci sia personale direttivo non fornito di laurea e, in tal caso, mi pare che creeremmo un precedente molto grave se consentissimo ad esso, solo attraverso un esame colloquio, di passare alla presidenza degli istituti tecnici fem-

minili, che sono istituti di secondo grado, di eguale figura giuridica degli istituti tecnici commerciali, per geometri, per periti industriali eccetera.

BELLISARIO. È vero che tra le presidi degli istituti professionali, non ve ne è nessuna sfornita di laurea?

DI ROCCO, relatore. Debbo presumere che fossero tutte fornite di laurea perchè provenivano da un istituto di secondo grado, ma non ho fatto ricerche e, pertanto, non so di preciso se ne sia passata qualcuna senza laurea.

BELLISARIO. Esiste una norma generale per cui le presidi degli istituti secondari debbono essere fornite di laurea?

DI ROCCO, relatore. È una regola generale, anche per gli istituti di primo grado. Per poter ricoprire la carica di direttore di un istituto di avviamento professionale, sono richiesti cinque anni dal conferimento della laurea.

BELLISARIO. Le scuole industriali di una volta non avevano presidi forniti di laurea.

DI ROCCO, relatore. Il Parlamento nella passata legislatura — non tocca a me fare una critica — mise in grado i periti industriali e anche agrari di diventare con il tempo direttori, quando, cioè, con l'abbinamento dei corsi annuali e biennali nelle scuole ternarie, consentì che, coloro i quali di fatto avevano avuto una certa direzione, divenissero titolari della cattedra di materie tecniche e, successivamente, anche direttori, ma solo di un istituto di avviamento.

Questo argomento porterebbe ad essere contrari all'emendamento della Camera, per non creare un precedente: se domani dalla trasformazione di determinate scuole di avviamento dovesse nascere, per esempio, un istituto professionale, alcuni periti potrebbero diventare presidi.

DONINI. Un nuovo emendamento da parte nostra comporterebbe un grave ritardo nell'*iter* del provvedimento.

BELLISARIO. Condivido pienamente i motivi che spingono il senatore Di Rocco a respingere le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Si tratta, però, di sapere se in altri casi si sia derogato a questa norma, perchè, in caso affermativo, non si tratterebbe di un precedente.

DONATI. Desidero far osservare che vi sono molti insegnanti, nelle scuole d'ordine secondario, che non possono concorrere al posto di preside proprio perchè privi di laurea: ad esempio, gli insegnanti di disegno dei licei scientifici. Non si può, ora, sconvolgere tutta l'attuale legislazione in materia.

BELLISARIO. Il precedente c'è già.

DONATI. Il precedente c'è già, ma nelle scuole medie inferiori; non possiamo introdurlo anche in quelle superiori!

TIRABASSI. Sono d'accordo con quanto ha detto il senatore Di Rocco, e sono favorevole al ritorno al testo approvato dalla nostra Commissione.

BRUNO. Mi associo.

GRANATA. Signor Presidente, condivido le riserve che ha esposto, con tanta chiarezza, il senatore Di Rocco, sulle modifiche apportate dalla Camera.

Forse i colleghi della Camera hanno soppeso la dizione « fornito di laurea » in analogia a quanto disposto dalla legge 3 luglio 1956, n. 782, che non richiede esplicitamente il titolo di laurea, perchè è evidente che, trattandosi di scuola media secondaria superiore, la laurea è il titolo necessario per assolvere le mansioni di preside.

Ma è soltanto per questa ragione di carattere formale che la Camera ha introdotto la modifica? Io credo di no, perchè non vi sa-

rebbe stato motivo di rimandare all'esame del Senato il provvedimento soltanto per una esigenza di carattere formale. Dev'esserci, quindi, un'altra ragione di carattere sostanziale, che, forse, potrà risultare dal resoconto della seduta della Camera.

Forse si è tenuto conto del precedente delle scuole di avviamento, in cui i periti industriali, in virtù di una legge in base alla quale essi sono entrati a far parte della cosiddetta « tabella 4 A », hanno potuto diventare presidi di ruolo. Si è forse voluto equiparare il trattamento dei presidi delle scuole professionali femminili a quello dei presidi di scuole di avviamento.

Sta a noi, ora, decidere se si debba ritenere opportuno questo accostamento o se non si debba, piuttosto, considerare questi presidi di scuole secondarie alla stregua di tutti i presidi di altre scuole secondarie, ai quali è richiesto il titolo di laurea.

Senza dubbio si crea un precedente pericoloso, ma il precedente non lo abbiamo creato noi, e non scaturirebbe da questo provvedimento, bensì dall'altro.

Un'ultima preoccupazione debbo esprimere: potremmo accedere alla proposta del relatore, ma il rinvio alla Camera comporterebbe un danno per tutti coloro che da tanto tempo aspettano l'approvazione del provvedimento, perchè è nostra convinzione che esso, se rinviato alla Camera, si arresterà nel suo *iter*.

Per questi motivi siamo favorevoli alla approvazione del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

D O N A T I . Non si può approvare: è una cosa grave!

D O N I N I . È grave fino ad un certo punto: non si deve sopravvalutare la laurea!

D O N A T I . Si tratta di scuole che, fino a ieri, avevano tutt'altra impostazione.

D O N I N I . Non dimentichiamo che gli aspiranti presidi debbono superare anche un esame-colloquio.

B E R T O L A . Se la Commissione approva il ritorno al vecchio testo, la Camera impiegherà certamente pochi minuti ad approvarlo a sua volta.

D O N I N I . Potremmo anche accettare la proposta di ritorno al testo da noi approvato, ma bisognerebbe sapere che cosa questo comporta, se la Camera cioè sopprimerebbe nuovamente l'inciso.

D I R O C C O , relatore. Nel resoconto della discussione alla Commissione competente della Camera è detto che il Sottosegretario di Stato onorevole Badaloni ed il deputato Pitzalis hanno dato assicurazione che si tratta di personale comunque in possesso di laurea. Per questo, ritengo strano che la Camera abbia soppresso l'inciso, in quanto vi sarebbe stato, al contrario, motivo di lasciarlo.

Ricordiamo che almeno quattro cattedre sono riservate ai laureati; che spesso le cattedre vengono sdoppiate, per cui in una scuola vi sono anche sette od otto laureati; e riflettiamo che questi verrebbero a trovarsi in una situazione di imbarazzo, dovendo dipendere da un preside in qualche caso privo di laurea. Ricordo inoltre che la legge fondamentale considera in due commi separati i presidi (considerati come laureati) ed il personale insegnante.

D O N I N I . Prima di prendere una decisione, che potrebbe comportare l'arresto dell'*iter* del provvedimento, ritengo utile assumere maggiori informazioni.

D I R O C C O , relatore. Non ho difficoltà.

M A G R I' , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo si rimette alla Commissione per una eventuale decisione di rinvio.

A me pare strano, a dir la verità, che sia stato così autorevolmente detto che si tratta di tutti laureati. Mi sorge pertanto il dubbio che questi insegnanti interessati abbiano acquisito il titolo dopo il 30 settembre dell'an-

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)83^a SEDUTA (17 ottobre 1962)

no in cui le scuole sono state trasformate in istituti tecnici femminili.

G R A N A T A. Non è possibile che la ragione sia stata questa, altrimenti sarebbe stato sufficiente spostare la data relativa al possesso della laurea.

D O N A T I. Attualmente gli istituti professionali sono in fase di trasformazione e di ampliamento, e molto del personale si trova nel primo periodo di insegnamento. Ora, quando si porrà il problema dei rapporti tra istruzione professionale ed istruzione tecnica, sulla base di questa concessione si potrebbe aprire una strada molto pericolosa.

Noi dobbiamo pensare anche alla legislazione futura. Potrebbe avvenire che un preside di istituto professionale diventi preside di istituto tecnico.

G R A N A T A. Noi abbiamo avanzato delle riserve, ma non ci opponiamo al ritorno al testo approvato dal Senato.

T I R A B A S S I. Per venire incontro alle eventuali opposizioni della Camera, si potrebbe richiedere il possesso della laurea alla data di entrata in vigore della legge.

D O N A T I. Si può fare questa concessione, restando fermi sulla sostanza.

P R E S I D E N T E. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

A modificazione dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1956, n. 782, anche le scuole professionali femminili non annesse a scuole di magistero professionale per la donna, possono essere trasformate in istituti tecnici femminili, i quali sono disciplinati dalle norme contenute nella citata legge.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Il personale direttivo delle scuole professionali di cui al precedente articolo, in ruolo nelle scuole stesse al 30 settembre dell'anno nel quale esse sono trasformate in Istituti tecnici femminili, è inquadrato nel ruolo direttivo degli Istituti tecnici femminili, in base al giudizio di una Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione la quale sottoporrà il suddetto personale ad un esame-colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

L'emendamento di cui si parlava potrebbe venire così formulato: dopo le parole « trasformate in Istituti tecnici femminili », aggiungere le altre « e forniti di laurea alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Do lettura degli articoli che seguono non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Il personale insegnante e tecnico delle scuole professionali di cui all'articolo 1, in ruolo nelle scuole stesse al 30 settembre dell'anno nel quale esse sono trasformate in istituti tecnici femminili, o da nominare in base a concorsi indetti prima della data stessa, per posti di ruolo nelle scuole medesime, potrà essere inquadrato nei ruoli degli istituti tecnici femminili, secondo le modalità previste dalla citata legge 8 luglio 1956, n. 782, e successive modificazioni, per le scuole professionali annesse a scuole di magistero professionale per la donna.

Il personale tecnico di ruolo speciale transitorio delle scuole di magistero professio-

nale per la donna, in servizio al 30 settembre 1960, sarà nominato nei posti corrispondenti degli istituti tecnici femminili con effetto dalla data di passaggio nei ruoli ordinari, dopo aver superato l'esame previsto dall'articolo 11 della legge 12 agosto 1957, n. 799.

Art. 4.

Le norme degli articoli 2 e 3 della presente legge si applicano anche al personale in ruolo delle scuole che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state già trasformate in istituti tecnici femminili.

Art. 5.

Il personale di cui ai precedenti articoli conserverà nei ruoli degli istituti tecnici femminili i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'articolo 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni e integrazioni.

Il personale che non sarà inquadrato in base alla presente legge, nonchè quello di ruolo speciale transitorio delle scuole professionali isolate continuerà ad appartenere al proprio ruolo restando temporaneamente in servizio presso gli istituti tecnici femminili.

Esso peraltro potrà essere trasferito in altri tipi di scuole nelle quali, per legge, è previsto il trasferimento o il passaggio.

Art. 6.

L'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle soppresse scuole statali di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili viene esteso, secondo le modalità contemplate nella legge 8 luglio 1956, n. 782, e successive modificazioni, a coloro i quali erano nei ruoli delle predette scuole al 30 settembre 1960, con decorrenza dal 1° ottobre 1960.

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con la modificazione testè apportata.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri: « Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia » (2040) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Buzzi, Marangone, Martina Michele, Codignola e Rampa: « Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che su questo disegno di legge la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro osserva che sarebbe preferibile disporre il passaggio degli insegnanti, di cui all'articolo 1 del disegno di legge, in ruolo soprannumerario anzichè istituire un nuovo ruolo "quadro speciale", che presenta l'inconveniente non irrilevante di assicurare la retribuzione prevista per il personale di ruolo straordinario e non la funzione inerente al titolo di studio, alla qualifica ed alla esperienza.

Sono previsti, infatti, incarichi di supplenze o, in difetto, incarichi parascolastici di incerto contenuto. Non si giova certo con questi provvedimenti *ad personam* al rafforzamento di prestigio della scuola ed allo spirito di coesione e di disciplina di quanti ad essa danno il loro apporto.

Quanto sopra posto alla cortese attenzione della Commissione di merito, la Commissione finanze e tesoro, per quanto riguarda la parte di stretta competenza, deve rilevare come non sia data indicazione del maggior onere derivante dal provvedimento, nè dei mezzi finanziari per farvi fronte, non potendosi ritenere sufficiente e valido il riferimento ai capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Per i suddetti motivi, la Commissione finanze e tesoro esprime, allo stato degli atti, parere contrario all'ulteriore corso del disegno di legge ».

Mi pare che il senatore Moneti relatore possa utilmente prendere contatto con i membri della 5^a Commissione per cercare di rimuovere queste difficoltà; noi speriamo che gli ostacoli si possano superare. Per il momento, siamo costretti a soprassedere.

M O N E T I, *relatore*. Non ho avuto ancora modo di incontrarmi con il senatore Spagnolli; credo però che si possano facilmente rimuovere le difficoltà tenendo conto che questo personale è già in servizio anche da oltre 10 anni e fa quindi già carico al bilancio dello Stato, per cui un aumento di spesa effettivamente non ci sarebbe, almeno dal punto di vista della spesa diretta.

D O N I N I. Si tratta di 30 persone!

M O N E T I, *relatore*. Esattamente 35 persone, se riportiamo, però, il testo dell'articolo 1 alla formulazione originaria, perchè c'è stato uno spostamento della data dal 1937 al 1947 che ha ampliato la portata del disegno di legge: i colleghi della Camera sembrerebbero non contrari ad un ritorno al testo originario più ristretto.

D O N I N I. Occorre tener presente che siamo di fronte ad un disegno di legge che ha carattere perequativo rispetto alle analoghe provvidenze adottate per il personale insegnante di Trieste. Due anni fa, quando abbiamo votato la legge che sistemava i maestri non di ruolo della provincia di Trieste, abbiamo commesso un errore non includendo quelli della provincia di Gorizia; ora, non si può non rimediare ad un errore solo per evitare di fare provvedimenti speciali.

P R E S I D E N T E. Resta inteso allora che il relatore prenderà contatti con la 5^a Commissione e alla prossima seduta ci riferirà i risultati che mi auguro i migliori possibili.

Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Disposizioni concernenti il personale
incaricato degli istituti professionali »
(2174)**

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti il personale incaricato degli istituti professionali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

B E L L I S A R I O, *relatore*. Il disegno di legge d'iniziativa governativa è motivato da una situazione che si è creata in seguito all'approvazione della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Come i colleghi sanno, questa legge, al Titolo II, tratta dell'assunzione del personale incaricato, apportando notevoli variazioni alla precedente legislazione.

Tali innovazioni riguardano soprattutto il personale incaricato fornito di abilitazione, al quale è stata garantita una maggiore durata del periodo di incarico (nomina triennale), è stato attribuito il beneficio economico degli scatti biennali di stipendio e, infine, è stato riconosciuto il trattamento di quiescenza a carico dello Stato già previsto per il solo personale di ruolo. Tutti questi benefici sono condizionati alla emissione dell'atto formale di nomina del personale incaricato. La legge n. 831, mentre fissa la norma generale che la nomina sia fatta dal Provveditore agli studi, ammette un'eccezione nei riguardi degli istituti di istruzione artistica, per i quali la nomina viene riservata alla competenza del Consiglio di amministrazione degli istituti stessi, in considerazione della particolare autonomia di cui essi godono.

Uguale eccezione si sarebbe dovuta fare anche per gli istituti professionali, che sono ordinati dai decreti presidenziali istitutivi ed hanno un'organizzazione didattica ed

amministrativa autonoma. Si potrebbe anzi dire che sono più forti i motivi per sostenere l'autonomia di questi istituti che non quelli in favore dell'autonomia degli istituti artistici. Gli istituti professionali, infatti, debbono adeguare i loro corsi d'insegnamento alle sempre nuove esigenze del mondo dell'economia e del lavoro, soprattutto per quanto riguarda la delineazione dei profili professionali, che danno origine alle qualifiche professionali. È necessaria pertanto una grande duttilità ed una grande agilità, e questo comporta un'altrettanto grande duttilità ed agilità per quanto riguarda l'ordinamento didattico, i programmi, le materie, gli insegnanti, eccetera.

Sorge pertanto spontanea l'esigenza di estendere ai Consigli di amministrazione degli istituti professionali la competenza per le nomine degli insegnanti incaricati finora prevista soltanto per gli istituti artistici.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame determina condizioni e garanzie che disciplinano in modo completo l'esercizio del potere da parte del Consiglio di amministrazione nella nomina degli insegnanti, anche a salvaguardia degli interessi degli aspiranti.

Il disegno di legge tiene conto del personale incaricato tecnico-pratico. Sappiamo che la maggior parte degli istituti professionali non dispone di personale insegnante tecnico-pratico fornito del titolo di studio necessario (diploma di istituto tecnico). La maggior parte degli istituti, particolarmente quelli che si trovano nelle zone economicamente più sviluppate, e che pertanto hanno maggiore necessità di fornire una preparazione più aderente alla richiesta del mondo del lavoro, sono costretti ad assumere come insegnanti elementi che, pur non essendo forniti di titolo di studio, sono dotati di una particolare capacità e competenza nell'insegnamento tecnico pratico. Molti di questi insegnanti sono operai specializzati delle grandi industrie, i quali hanno senza dubbio maggiore competenza e capacità d'insegnamento di molti diplomati di istituti tecnici, pur dotati di cultura superiore.

Il problema è grave, e già nel proposto e non ancora approvato provvedimento di carattere generale si prevedono, per gli inse-

gnanti tecnico-pratici non provvisti di titolo di studio, particolari norme.

Nell'articolo 2, primo comma, si parla di conferimento della nomina a tempo indeterminato agli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo, forniti però del titolo di studio necessario; nel secondo comma, si estende questo conferimento della nomina, a tutti gli effetti e con tutti i benefici, agli altri insegnanti tecnico-pratici anche se non provvisti del titolo di studio. Il problema che si pone è il seguente: in sostanza con questa norma concediamo un primo riconoscimento giuridico della qualifica di insegnanti incaricati, agli insegnanti tecnico-pratici non provvisti del titolo di studio. Evidentemente, quando si dice « sprovvisto del titolo di studio » si potrebbe includere anche il caso di personale non provvisto neppure della licenza elementare. Abbiamo degli istituti nei quali vi sono ottimi insegnanti dal punto di vista tecnico-pratico, che sanno insegnare meglio di un diplomato, ma sprovvisti di ogni titolo. I rappresentanti dell'associazione insegnanti tecnico-pratici hanno reagito negativamente di fronte a questo articolo, perchè essi non vogliono assolutamente che si crei un precedente del genere, che si riconosca cioè la qualifica di insegnante a coloro che non hanno il titolo di studio necessario.

Per mio conto devo esprimere alcune perplessità: devo dire con grande obiettività che oggi, se privassimo gli istituti professionali di questi esperti, il 70 per cento di detti istituti dovrebbero chiudere i battenti; d'altra parte, dobbiamo considerare che per molte qualifiche, per molti profili professionali, non esiste neanche il titolo di studio necessario; per esempio, non esiste il titolo di studio per l'insegnamento di orologeria.

Per superare questa difficoltà si è proposto di usare una diversa dizione e di chiamarli « assistenti tecnici » o « aiutanti tecnici ». Ciò, naturalmente, provoca delle resistenze da parte degli interessati. Su questa questione in particolare io gradirei sentire il parere della Commissione per poi formulare un eventuale emendamento.

M O N E T I . Ma le preoccupazioni del relatore sul secondo comma dell'articolo

2 non si possono ritenere superate dall'articolo 3?

BELLISARIO, *relatore*. No, perchè l'articolo 3 riguarda solo l'assunzione di personale specializzato, come supplente, per un periodo non superiore alla durata dell'anno scolastico: se ad un certo momento cioè si dovesse vedere la necessità di avere un esperto per determinati insegnamenti tecnico-pratici, si può chiamare, per esempio, un ingegnere.

Prima di concludere vorrei ancora esprimere alcune perplessità sull'articolo 1 e proporre qualche modifica. Mi riferisco al primo comma di detto articolo che recita: « Gli incarichi d'insegnamento negli istituti professionali istituiti ai sensi eccetera, sono conferiti secondo l'ordine di apposite graduatorie formate dal preside e approvate dal Consiglio di amministrazione ». Io direi di sostituire al preside il Consiglio di presidenza, perchè, come nel Provveditorato la graduatoria viene fatta da una Commissione e non dal Provveditore, così anche nell'ambito della scuola si dovrebbe attribuire questa competenza al Consiglio della presidenza.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Siccome per il momento non ci sono professori di ruolo, secondo la proposta del relatore, quelli stessi che attualmente hanno l'incarico verrebbero a formare la graduatoria.

BELLISARIO, *relatore*. Questo è vero; rinuncio all'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli incarichi d'insegnamento negli Istituti professionali istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938,

n. 2038, sono conferiti secondo l'ordine di apposite graduatorie formate dal preside e approvate dal Consiglio di amministrazione.

A tal fine, con deliberazione motivata, da adottarsi entro il mese di aprile di ogni anno, il Consiglio di amministrazione determina, in rapporto alle specifiche esigenze dei singoli insegnamenti, i titoli e i requisiti riconosciuti idonei ad attestare il possesso da parte degli aspiranti della necessaria capacità culturale, didattica e professionale e stabilisce, altresì, i criteri in base ai quali saranno formate le graduatorie.

La deliberazione contenente l'indicazione degli insegnamenti impartiti nell'Istituto e gli altri elementi di cui al precedente comma è pubblicata all'albo dell'Istituto stesso.

Nelle graduatorie di cui al primo comma, coloro i quali sono in possesso di titolo di abilitazione, che il Consiglio di amministrazione riconosca corrispondente o affine all'insegnamento richiesto, sono collocati in posizione di precedenza assoluta.

Le graduatorie sono anch'esse pubblicate all'albo dell'Istituto e comunicate al Provveditorato agli studi.

I ricorsi contro le graduatorie devono essere presentati entro 10 giorni dalla pubblicazione delle medesime al Provveditore agli studi, il quale decide definitivamente sentita la Commissione di cui all'articolo 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

Nel caso di nomine da conferirsi agli insegnanti di cui al precedente quarto comma, il Consiglio di amministrazione, ricevuta da parte degli interessati l'accettazione dell'offerta di nomina, ne fa immediata designazione al Provveditore agli studi, il quale emana i provvedimenti di nomina ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5, terzo comma, 6, 7, 8 e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Gli insegnanti sprovvisti del titolo di abilitazione sono nominati supplenti direttamente dal Consiglio di amministrazione.

DONATI. Sono favorevole a questo articolo; ritengo però che bisognerebbe cercare di garantire la continuità dell'insegnamento. Concedendo la precedenza assoluta agli abilitati, si nega la possibilità del-

la continuità dell'insegnamento, che è già stata adottata nella scuola media sperimentale; quest'anno, infatti, hanno avuto la precedenza assoluta per la classe seconda quegli insegnanti che avevano già insegnato in prima.

Si deve dare la precedenza a quegli insegnanti che hanno già prestato servizio nella stessa scuola e nello stesso corso, ed in secondo luogo agli abilitati. Chi ha già prestato servizio, anche se non fornito di abilitazione, ha dato prova di essere in grado di insegnare.

M O N E T I . Ma questa sarebbe una lesione di diritto nei confronti degli abilitati.

D O N A T I . Ripeto, è un sistema già attuato nelle scuole medie sperimentali. Altrimenti, si sacrifica la continuità dell'insegnamento.

L U P O R I N I . Ma gli altri hanno la abilitazione!

D O N A T I . Non esistono abilitazioni specifiche per l'istituto professionale, ma solo quelle per gli istituti tecnici, che sono abilitazioni sempre affini, ma mai corrispondenti. Non esiste, ad esempio, un'abilitazione all'insegnamento dell'orologeria. Determinare l'affinità è molto difficile.

M O N E T I . Ma si rischia di stabilire uno di quei precedenti che il senatore Donati teme.

D O N A T I . No, perchè in questo caso mancano le abilitazioni specifiche. Le abilitazioni definite « affini » non garantiscono che l'insegnante conosca la materia che deve insegnare.

D I R O C C O . Non sono d'accordo con le osservazioni del senatore Donati, anzitutto per il precedente che si verrebbe a creare, e poi perchè il conseguimento dell'abilitazione, mediante concorso, costituisce una garanzia.

Per quanto riguarda la continuità di insegnamento, non dimentichiamo che gli alunni di queste scuole hanno già superato i quattordici anni ed hanno frequentato la scuola media inferiore. Si tratta spesso di materie che hanno poche ore settimanali di insegnamento; e la preoccupazione della continuità dell'insegnamento è molto attenuata. La precedenza assoluta concessa agli abilitati potrebbe, anzi, essere utile in qualche circostanza. Nel caso dell'educazione civica, ad esempio, anche chi ha la laurea in legge ha modo d'insegnare questa materia negli istituti professionali, mentre sarebbe più opportuno che tale insegnamento venisse fatto da chi è laureato in lettere.

Anche sotto questo profilo, pertanto, direi di lasciare le cose come sono.

P R E S I D E N T E . Il senatore Bellisario ha ancora delle osservazioni da fare sull'articolo 1?

B E L L I S A R I O , relatore. Penso che la facoltà data al Consiglio di amministrazione di riconoscere la corrispondenza o meno del titolo di abilitazione, sia eccessiva, perchè già sappiamo in base alla norma generale quali sono le cattedre corrispondenti ai diversi tipi di abilitazione. Proporrei, pertanto, di sopprimere le parole « che il Consiglio di amministrazione riconosca ».

M A G R I ' , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Se si trattasse solo del termine « corrispondente », allora la cosa potrebbe andare, ma siccome si parla anche di « affine », bisogna che qualcuno riconosca questa affinità, e chi la può riconoscere se non il Consiglio di amministrazione? In questi istituti professionali, ci sono molte caratteristiche particolari che, naturalmente, non possono avere riscontro negli ordinamenti generali degli istituti.

B E L L I S A R I O , relatore. Solo per quanto riguarda l'insegnamento tecnico-pratico!

M A G R I ' , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Anche negli altri in-

segnamenti c'è qualcosa che non corrisponde esattamente. Io lascerei perciò questa responsabilità al Consiglio di amministrazione. Abbiamo attuato con una serie di misure di ordine pratico, che fortunatamente stanno dando buoni risultati, un certo ordinamento autonomo di questi istituti che deve però essere codificato in una legge, per evitare difficoltà da parte della Corte dei conti. La *ratio legis* di questo provvedimento sta tutta qui: praticamente, fino ad oggi, queste cose si sono fatte tramite ordinanza, ma ci siamo trovati di fronte a qualche difficoltà da parte degli organi di controllo ed allora abbiamo sentito la necessità di disciplinarle per legge.

PRESIDENTE. Il senatore Bellisario insiste nel suo emendamento?

BELLISARIO, *relatore*. Non insisto.

GRANATA. Brevemente vorrei intervenire sulla proposta del senatore Donati, che è una proposta interessante e innovatrice, quella cioè di non concedere il diritto di precedenza assoluta all'abilitato, ma una precedenza relativa, ossia subordinatamente all'affermazione del principio della continuità didattica.

Vorrei sottolineare l'importanza di questo principio che ha già avuto pratica applicazione nella scuola media unificata, con concreti risultati. In linea di massima, quindi, siamo d'accordo su tale principio per tutte quelle ragioni che non starò qui ad esporre e che la Commissione conosce. Vorrei, poi chiedere un chiarimento per quanto concerne l'ultimo comma il quale recita: « Gli insegnanti sprovvisti del titolo di abilitazione sono nominati supplenti direttamente dal Consiglio di amministrazione ». Cosa vuol dire questo? Significa che il Consiglio può scegliere tali insegnanti indipendentemente dal posto che ciascuno di essi occupa in graduatoria?

DIROCCO. Deve rispettare la graduatoria.

GRANATA. Mi riferisco all'ultimo comma per gli insegnanti sprovvisti di abilitazione. Poichè qui manca una precisazione, si potrebbe interpretare il testo del comma nel senso che, per quanto precedentemente il Consiglio abbia fissato i criteri secondo i quali debbono essere stabilite le graduatorie e abbia inserito in queste anche gli insegnanti sprovvisti di titolo di abilitazione, i quali, perciò, occupano ciascuno un certo posto, successivamente, esaurita la graduatoria degli abilitati, possa scegliere gli insegnanti che preferisce senza rispettare l'ordine.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è questo il senso della norma; si potrà precisarne la formulazione.

BELLISARIO, *relatore*. Per garantire agli interessati la difesa dei loro diritti, si potrebbe aggiungere una norma di questo tenore: « A tal fine il Consiglio di amministrazione compila la graduatoria degli aspiranti supplenti seguendo i criteri di cui al comma primo », cioè con gli stessi criteri che si seguono per la graduatoria degli abilitati.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma la graduatoria è unica, solo che gli abilitati stanno in testa e poi vengono quelli non abilitati.

BELLISARIO, *relatore*. Ma qui si tratta dei supplenti.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La legge prevede solo gli abilitati, ai quali si conferisce l'incarico triennale, o i non abilitati, ai quali si conferisce la supplenza, che è un incarico annuale.

BELLISARIO, *relatore*. Allora non si comprende la necessità di questo ultimo comma.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mentre l'incarico

cato triennale sarà nominato dal Provveditore, l'incaricato annuale o supplente sarà nominato dal Consiglio di amministrazione.

BELLISARIO, *relatore*. Allora bisogna dire « incaricato annuale ».

GRANATA. Io direi semplicemente: « Gli insegnanti sprovvisti del titolo di abilitazione sono nominati secondo l'ordine di graduatoria dal Consiglio di amministrazione ».

DI ROCCO. Io toglierei addirittura le parole « dal Consiglio di amministrazione ».

La graduatoria è formata dal preside, ed è approvata dal Consiglio; dopo che il Consiglio ha approvato le graduatorie, il preside dovrebbe fare le nomine; non c'è ragione per cui si debba riunire di nuovo il Consiglio. La differenza tra abilitati e non abilitati naturalmente richiede l'esistenza dell'ultimo comma che potrebbe essere così formulato: « Gli insegnanti sprovvisti del titolo di abilitazione sono nominati supplenti secondo l'ordine di graduatoria ».

GRANATA. L'espressione « supplenti » si riferisce alla supplenza temporanea.

PRESIDENTE. Proporrei di passare alla votazione procedendo comma per comma.

Ai primi tre commi non sono stati presentati emendamenti.

Nel terzo comma tuttavia, come poi nel quinto, ritengo che si dovrebbe dire, anziché « è pubblicata all'albo », « è pubblicata nell'albo ». Pongo ai voti i primi tre commi con questo emendamento formale nel terzo.

(Sono approvati).

Al quarto comma il senatore Donati propone un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole « in posizione di precedenza assoluta », le altre « dopo le conferme degli insegnanti in servizio da almeno un triennio nell'Istituto ».

DI ROCCO. Questo sconvolge tutto: allora sarebbe inutile fare le graduatorie.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come ho già avuto occasione di dire incidentalmente, il provvedimento in esame tende a far sì che possano fruire delle provvidenze previste dalla legge n. 831 anche gli insegnanti degli istituti professionali. È questa la ragione per la quale l'atto formale di nomina degli insegnanti abilitati viene deferito al Provveditore agli studi, trattandosi peraltro soltanto di un atto formale, perchè è il Consiglio di amministrazione che, in pratica, identifica la persona cui si dovrà conferire l'incarico, e ricevuta l'accettazione ne fa designazione al Provveditore agli studi perchè emani il provvedimento. Tutto questo è stato stabilito perchè si sono incontrate delle difficoltà nell'applicazione della legge n. 831, che prevede, per il personale abilitato, delle provvidenze particolari come la nomina triennale, la possibilità di scatti di stipendio e un trattamento di quiescenza.

Per questi motivi non può il Governo approvare la proposta del senatore Donati, che verrebbe a derogare alla legge n. 831, la quale rappresenta una conquista ormai consolidata del personale insegnante della scuola.

L'esigenza della continuità didattica ha un valore relativo; è noto che vi possono essere molti motivi per i quali viene meno la continuità didattica: i trasferimenti, i collocamenti a riposo, eccetera. Per un motivo di questo genere non si può derogare alla legge generale che ha dato un rilievo particolare agli insegnanti abilitati, garantendo loro l'incarico triennale.

Quanto alla questione che è stata sollevata in merito all'ultimo comma dell'articolo 1, faccio notare che il primo comma è formulato in modo da superare le obiezioni del senatore Granata, in quanto prevede « apposite graduatorie ».

GRANATA. Ma il primo comma tratta degli incarichi, mentre l'ultimo tratta delle « supplenze ».

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Si può chiarire che non si tratta di supplenze, bensì di « incarichi annuali ».

Sono altresì contrario all'emendamento proposto dal senatore Di Rocco, per motivi di euritmia. L'organo che presiede alla vita della scuola è il suo Consiglio di amministrazione; è questo, dunque, che dispone le graduatorie, stabilendo anche quali siano le abilitazioni da ritenere « affini ».

D I R O C C O . Il Consiglio di amministrazione fa la designazione al Provveditore in base al comma settimo; ma poichè nel secondo comma è stabilito che il Consiglio di amministrazione determina i titoli ed i requisiti ritenuti idonei e forma le graduatorie, ritengo inutile far riunire ancora una volta il Consiglio di amministrazione per fare la designazione al Provveditore.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Faccio presente che qui non si innova nulla rispetto alle norme vigenti.

D I R O C C O . Io desidero ad ogni modo proporre il seguente emendamento, che i colleghi sono naturalmente liberi di accogliere o meno: nel settimo comma sostituire le parole « il Consiglio di amministrazione » con le altre « il Presidente del Consiglio di amministrazione ».

Questo non verrebbe a portare turbamenti nel quadro delle competenze del Consiglio di amministrazione, in quanto esiste già una graduatoria formata secondo alcuni criteri stabiliti dal Consiglio stesso e da questo approvata. Si tratterebbe solo di stabilire che il Consiglio di amministrazione dà mandato al Presidente di procedere alle nomine.

Le mie considerazioni partono dal fatto che sono stato anch'io componente e Presidente del Consiglio di amministrazione — e sono in atto commissario — in un istituto di questa natura, e conosco bene quali siano le reali esigenze in tale settore.

P R E S I D E N T E . Per tornare al quarto comma, vorrei sapere se il senatore

Donati insiste nel suo emendamento al comma stesso.

D O N A T I . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti, il quarto, il quinto e il sesto comma. Nel quinto comma come ho già detto alle parole « all'albo » devono essere sostituite le altre « nell'albo ».

(Sono approvati).

Il senatore Di Rocco ha proposto un emendamento al settimo comma tendente a sostituire le parole « il Consiglio di amministrazione » con le altre « il Presidente del Consiglio di amministrazione ».

Vorrei sentire in merito l'opinione dell'onorevole Sottosegretario di Stato.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Io mi rimetto alla Commissione. Non vi è dubbio che, una volta che la graduatoria ha assunto un carattere rigido, in seguito alla approvazione di essa da parte del Consiglio di amministrazione, la nomina diventa un atto formale, che il Consiglio potrebbe senz'altro delegare al suo Presidente.

D O N A T I . Ma è evidente che la designazione verrà sottoscritta dal Presidente. Trattandosi di una lettera non potranno certo firmare sei o sette persone!

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Come ho detto, si tratta di procedere alla chiamata degli insegnanti prescelti seguendo l'ordine rigido della graduatoria già approvata dal Consiglio di amministrazione, per cui non si può passare al quinto senza avere prima interpellato il quarto. È quindi un atto puramente formale, che non implica alcuna scelta.

L U P O R I N I . Si tratta comunque sempre di un atto che potrebbe dar luogo a contestazioni.

G R A N A T A . Nel primo comma dell'articolo in esame si dice che gli incarichi di insegnamento « sono conferiti secondo l'ordine di apposite graduatorie formate dal preside e approvate dal Consiglio di amministrazione ». Ciò vuol dire che il Consiglio approva queste graduatorie successivamente alla loro formazione; oppure l'approvazione è implicita nel fatto di aver fissato precedentemente i criteri per la formazione della graduatoria stessa?

D I R O C C O . Il Consiglio approva le graduatorie con sua delibera.

L U P O R I N I . Se è così, trattandosi di una questione puramente formale, credo non valga neppure la pena di apportare emendamenti al testo del disegno di legge. È di fatto il Presidente che, per delega, procede alla nomina; ma se lo stabilissimo esplicitamente, toglieremmo ai membri del Consiglio la possibilità di intervenire.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo proposto dal senatore Di Rocco.

(Non è approvato).

Metto ai voti il settimo comma.

(È approvato).

Veniamo ora all'ultimo comma, per il quale si è accennato a vari emendamenti.

D I R O C C O . Proporrei la seguente formulazione dell'ultimo comma: « Agli insegnanti sprovvisti del titolo di abilitazione sono attribuiti incarichi annuali direttamente dal Consiglio di amministrazione ».

D O N A T I . Si potrebbe aggiungere « e supplenze ».

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma non parliamo più di supplenze.

D O N A T I . Il comma si riferisce invece proprio ai supplenti.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Rispondendo al senatore Donati debbo precisare che il comma non si riferisce affatto alle supplenze, bensì agli incarichi annuali per gli insegnanti sprovvisti del titolo di abilitazione. L'elemento differenziale consiste proprio nel fatto che manca l'abilitazione.

M O N E T I . Le supplenze possono essere temporanee o annuali. Se una cattedra di ruolo è occupata da un professore di ruolo, eventualmente comandato in altro ufficio, non si può affidare un incarico ma una supplenza annuale; l'incarico presuppone infatti una cattedra vuota, mentre la supplenza si dà quando la cattedra ha il suo titolare distaccato in altro ufficio.

G R A N A T A . Questo vale anche per i commi precedenti. Comunque si potrebbe, a mio avviso, parlare, nell'ultimo comma, sia di incarichi che di supplenze.

D I R O C C O . In questo caso la formulazione potrebbe essere la seguente: « Gli incarichi annuali per gli insegnanti sprovvisti del titolo di abilitazione e le supplenze temporanee sono conferiti dal Consiglio di amministrazione con le modalità di cui al primo comma ».

G R A N A T A . Sono d'accordo.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La situazione è la seguente: quando si tratta di conferire incarichi triennali ad insegnanti abilitati, si procede come stabilito nel settimo comma; quando invece si tratta di conferire incarichi non triennali, allora entra in scena esclusivamente il Consiglio di amministrazione.

In quale occasione non si possono conferire incarichi triennali? Quando si tratta di una cattedra che in teoria è occupata da un titolare, ma che in pratica è vuota essendo stato tale titolare comandato altrove; ragione per cui la supplenza

za può essere affidata sia ad un abilitato, sia a un non abilitato, in quanto non è detto che una persona, per essere stata abilitata, debba essere esclusa dalla supplenza: può esserne esclusa, ma a suo vantaggio, quando sia possibile affidarle l'incarico triennale.

Nel caso, poi, della supplenza temporanea, affidata cioè per un periodo di tempo che non investe l'intero anno scolastico, per un'assenza temporanea, più o meno prolungata, del titolare o dell'incaricato, questa è conferita sempre dal Consiglio di amministrazione. Si è detto che anche in questo ultimo caso deve valere la graduatoria. È effettivamente così, poichè anche i Presidi che conferiscono le supplenze vi si attengono.

PRESIDENTE. Da quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario di Stato appare evidente l'opportunità di sopprimere dal comma le parole « per gli insegnanti sprovvisi del titolo di abilitazione », onde evitare che gli insegnanti abilitati siano esclusi dagli incarichi annuali e dalle supplenze.

DI ROCCO. Accetto tale formulazione.

PRESIDENTE. L'ultimo comma risulterebbe allora così formulato: « Gli incarichi annuali e le supplenze temporanee sono conferiti dal Consiglio di amministrazione con le modalità di cui al primo comma ».

Se non vi sono osservazioni, lo metto ai voti.

(È approvato).

DONATI. Pur dichiarando di dare voto favorevole all'articolo emendato desidero far presente che con esso creiamo una situazione la quale avrà ripercussioni notevoli. Quando, infatti, verranno banditi i concorsi, non si sarà più in grado di assegnare ai vincitori le cattedre, per i diritti precostituiti creatisi con gli incarichi triennali.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Gli incarichi vengono conferiti in base alle norme della legge n. 831 del 1961, e si crea una situazione analoga in tutta la scuola italiana. Di fronte al vincitore di un concorso l'incarico triennale deve cedere la cattedra.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con gli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Data l'ora tarda, se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 13,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari